

25 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Regimi speciali > Regime Forfettario**

Cfp: modalità di calcolo del fatturato/corrispettivi per i forfettari

Autore: **Sandra Pennacini e Giuseppe Avanzato**

Il meccanismo del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, articolo 1 D.L. 41/2021, comincia piano a divenirci familiare, e tuttavia, ancora una volta, i dubbi principali si presentano dinnanzi a quelle situazioni che, almeno in linea teorica, dovrebbero essere quelle più semplici da gestire.

Stanno infatti emergendo in queste ore interpretazioni – che non ci sentiamo di condividere - in ordine alla modalità di conteggio da applicarsi da parte dei contribuenti in regime forfettario.

Ma andiamo con ordine. Il decreto sostegni testualmente recita: *“l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile **del fatturato e dei corrispettivi** dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019”*. La percentuale, come sappiamo, è poi “agganciata” ad un diverso riferimento: per le imprese, si guarda ai ricavi art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, e per i professionisti ai compensi ex art. 54 comma 1 del TUIR, da computarsi guardando all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La variabile “fatturato e corrispettivi” come ben sappiamo, che lungamente abbiamo commentato in sede di primo contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. 34/2020, è una variabile che prima dei decreti emergenziali Covid non era mai stata presente nel nostro ordinamento, e che tuttavia ormai ci sentiamo di poter definire con sufficiente precisione, alla luce delle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione del primo CFP.

Quel che è certo, perché a dircelo è espressamente la norma, è che il fatturato/corrispettivi è determinato **facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi**. Tanto per capirci fin da subito, nulla a che spartire con il correlato movimento finanziario di incasso.

Per questa ragione, a parere di chi scrive, non vi è dubbio alcuno che i contribuenti in regime forfettario debbano determinare la variabile del fatturato/corrispettivi esattamente come tutti gli altri contribuenti, ovvero tenendo conto delle operazioni certificate (fatture emesse e corrispettivi), e ciò indipendentemente dal fatto che sia intervenuto incasso o meno.

Certamente del principio di cassa si deve invece tenere conto per la determinazione dei ricavi tipici o dei compensi, ma ciò va ad influenzare il valore in base al quale viene determinata la percentuale applicabile (in questo caso, sempre il 60% posto che la prima fascia va fino ai 100mila euro), ma non si comprende perché mai il medesimo ragionamento dovrebbe influenzare anche il valore del fatturato/corrispettivi, che è cosa ben diversa.

In sintesi, che il fatturato/corrispettivi medio mensile di un forfettario debba essere determinato per cassa proprio non ci convince (e, soprattutto, non trova alcun riscontro nella norma).

Quanto sopra anche alla luce del fatto che, se così non fosse, vi sarebbe una disparità ingiustificata di trattamento sulla base del regime contabile adottato: se al fine di determinare il fatturato rilevasse il momento dell'incasso (momento che determina invece la rilevanza reddituale per un contribuente in regime forfettario, ma anche per un professionista o un'azienda in contabilità semplificata per cassa effettiva), potremmo trovarci dinnanzi ad un contribuente in regime semplificato che emette fattura/parcella prima dell'incasso, e che tale fattura/parcella certamente deve computare alla voce fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, anche se non incassata, mentre lo stesso contribuente, se in regime forfettario, non dovrebbe computare tale fattura alla voce fatturato.

E ancora, non dimentichiamo che i contribuenti in regime forfettario debbono rispettare le regole di certificazione delle operazioni attive valide per tutti gli altri contribuenti. Sono infatti chiamati ad emettere fattura (per quanto possano emetterla ancora in analogico), e sono obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici senza deroga alcuna. Il riferimento alla data di "esecuzione" dell'operazione è dunque ragionevolmente applicabile anche ai forfettari, e non lascia spazio a fraintendimenti: l'ammontare del fatturato e corrispettivi deve tenere conto dei documenti emessi (fatture e scontrini/documenti commerciali), a prescindere dall'avenuto incasso.

A questo punto ci si potrebbe allora chiedere perché la relazione tecnica che accompagna il decreto precisi, ai fini della determinazione di quanto sarebbe costata la misura, che per i soggetti forfettari è stato considerato l'importo medio mensile dei *componenti positivi* di reddito.

Ebbene, a parere di chi scrive, questo passaggio della relazione descrive appunto solo il metodo (approssimativo) con il quale è stato stimato l'impatto degli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo. Per i soggetti che hanno presentato dichiarazione IVA, LIPE e fattura elettronica, è stata presa in considerazione questa base di dati, certamente precisa. Per i forfettari, semplicemente non si poteva contare né sulla dichiarazione IVA, né sulle LIPE, e certamente molti sono i forfettari che, come nel loro diritto, non emettono fattura elettronica; quindi, è stato preso a riferimento – ma ai soli fini della stima – l'ammontare medio dell'unico valore numerico a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria (almeno per il 2019), ovvero l'ammontare dei componenti positivi.

Il fatto che da ciò possa discendere che nella compilazione delle istanze si debba tenere conto dei componenti positivi medi, e non del fatturato e corrispettivi medi, è invece tutt'altra questione, che porterebbe alla conclusione non condivisibile che la metodologia utilizzata per effettuare delle stime di massima prevalga sul testo della norma, stravolgendola, oltre tutto con riferimento ad un aspetto che è già stato ampiamente chiarito in occasione del primo CFP.

Del resto, proprio con riferimento al contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, la stessa amministrazione finanziaria con la circolare 15/E/2020 specificatamente per la verifica delle condizioni di accesso per i soggetti aderenti al regime forfettario, ha avuto modo di precisare che *"Per i soggetti aderenti al regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, si rammenta che i dati rilevanti per il calcolo del contributo a fondo perduto COVID-19 – fatturato e corrispettivi nei mesi di aprile 2019 e 2020 e ricavi conseguiti nel 2019 (come rappresentato nella tabella precedente) – sono comunque nella disponibilità dei contribuenti"*.

L'utilizzo della congiunzione "e" non è di poco conto. In sostanza anche il forfettario, al pari degli altri contribuenti, deve necessariamente verificare le condizioni richieste dalla norma per l'accesso all'agevolazione ovvero il calo del fatturato/corrispettivi (*fatturato e corrispettivi nei mesi di aprile 2019 e 2020*) e l'ammontare dei ricavi (*e ricavi conseguiti nel 2019*) e ciò al fine di determinare correttamente l'ammontare di contributo spettante.

Dello stesso argomento

EVENTI ONLINE

APPROFONDISCI

29 marzo 2021 **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
ISTANZA E CASI PRATICI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it